

**COMUNE DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE**  
**(Provincia di Pescara)**

**COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

*N. 32 del Reg.*

*Data, 01/10/2018*

**OGGETTO: ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI  
PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI ATTIVA SPA E LINDA  
SPA IN AMBIENTE SPA. RELAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO,  
RELAZIONE DELL'ESPERTO. STATUTO. VALUTAZIONE TECNICO -  
STRATEGIE PRELIMINARI.**

L'anno duemiladiciotto, il giorno uno del mese di ottobre alle ore 20,15 nella sala delle adunanze del Comune suddetto;

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale presenti e assenti i seguenti consiglieri:

| CONSIGLIERI                 | <i>Presenti</i> | <i>Assenti</i> |
|-----------------------------|-----------------|----------------|
| 1. D'ANGELO Antonio         | X               |                |
| 2. DE GREGORIO Francesco    | X               |                |
| 3. MONTEPARA Katia          | X               |                |
| 4. RONZONE Assunta          |                 | X              |
| 5. DI FAZIO Pasquale        |                 | X              |
| 6. MASTRODICASA Selenia     | X               |                |
| 7. DI GIAMBATTISTA Silvino  | X               |                |
| 8. ZAPPACOSTA Luigi Roberto | X               |                |
| 9. COLANGELO Alessandro     | X               |                |
| 10. DE LUCA Daniele         |                 | X              |
| 11. CACCIATORE Sandro       | X               |                |

*Assegnati n. 11*

*In carica n. 11*

*Presenti n. 08*

*Assenti n. 03*

DATO ATTO della presenza degli Assessori esterni: SCIAMBRA Lino;

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- ⇒ Presiede il Signor DE GREGORIO Francesco nella sua qualità di Presidente;
- ⇒ Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Anna Claudia ARDUINO.
- ⇒ La seduta è PUBBLICA.
- ⇒ Nominati scrutatori i Sigg.;

⇒ Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- ◇ il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- ◇ il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile.

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, N. 267, hanno espresso parere "favorevole".

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a) in data 26.1.1990 si costituì, ai sensi dell'art. 5 della L.R. Abruzzo 8.9.1988 n. 74 e dell'art. 156 e ss. dell'allora TU Legge Comunale e Provinciale n. 383 del 3.3.1934 e successive modificazioni ed integrazioni, un Consorzio avente allo scopo di organizzare, realizzare e gestire in forma unitaria il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi, assumendo la denominazione di "Consorzio comprensoriale per lo smaltimento dei rifiuti solidi dell'area pescarese", con sede presso il Comune di Spoltore e con durata indeterminata e comunque non inferiore ad anni 20 con l'adesione di 17 Comuni, tra cui quello di San Valentino in Abruzzo Citeriore;
- b) in data 20.5.1998 giusta Convenzione per rogito del Notaio Dr. Egidio Marra, Rep.46138, Raccolta 12580, registrata il 2.6.1998, il predetto Consorzio stabilì di adottare una Convenzione con la quale si disciplinava la partecipazione degli Enti territoriali per il tramite di quote, integrando l'oggetto sociale fino a ricomprendervi, tra l'altro, la gestione dei " lett. a) ... servizi di igiene urbana dei Comuni consorziati ...";
- c) sin dalla data del 7.7.1999 l'allora Consorzio (e la compagine societaria derivata) ha assicurato, in forza di autorizzazione regionale, per il tramite di Concessionario, il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati sino alla data dell'11 marzo 2012, con l'utilizzo di discarica privata autorizzata sita in località Colle Cese di Spoltore;
- d) in data 9.3.2001, giusta rogito per Notaio Maria Pantalone Balice, Repertorio n. 362, Raccolta n. 119, il Consorzio costituì, ai sensi e per l'effetto dell'allora art. 22 della legge 8.6.1990, n. 142, una propria società partecipata, Ecologica s.r.l., al tempo interamente pubblica, avente ad oggetto " ..... la gestione di tutti i servizi pubblici connessi con l'igiene urbana dei Comuni appartenenti al territorio della Provincia di Pescara altresì individuato quale "Ambito Territoriale Ottimale ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 5 del D.Lgs. 22.1997 ..... (ndr nonché) la gestione dei servizi di nettezza urbana connessi al ciclo dei rifiuti";
- e) giusta atto del Notaio del Dr. Pasquale Rozzi, Rep. n. 185272, Racc. n. 38017, i Comuni consorziati, nel frattempo divenuti 19, deliberavano il 13.5.2002 (con atto registrato in data 11.6.2002), ai sensi della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, la trasformazione del predetto Consorzio – Azienda consortile in società di capitale, Società per Azioni, denominata Ambiente S.p.A., con sede in Spoltore;
- f) in data 19 ottobre 2005, con rogito per Notaio Dr. Antonio Mastroberardino, Rep. n.156130, Racc. n. 34436, a seguito di gara di evidenza pubblica per l'individuazione di socio operativo, Ambiente S.p.A. trasformava la Ecologica S.r.l., da società interamente pubblica, in società mista, partecipata al 49% da operatore privato: detta società ha nel tempo assicurato servizi di raccolta e trasporto, anche con metodo domiciliare, dei rifiuti solidi urbani per diversi Comuni Soci e ciò sino all'attualità;
- g) nel contempo Ambiente S.p.A. nella funzione di soggetto aggregatore e/o centrale di Committenza convenzionale per la gestione dei servizi di igiene ambientale, ha curato, sino all'attualità, per conto dei Soci, la predisposizione e l'esecuzione di diverse gare europee per lo smaltimento previo trattamento dei rifiuti urbani raccolti in modo indifferenziato, con eventuale selezione ed avvio al recupero delle frazioni recuperabili, nonché ulteriori procedure di gara, sopra soglia comunitaria, per lo smaltimento previo trattamento dei rifiuti urbani provenienti dallo spazzamento delle strade;
- h) con il fine di razionalizzare le partecipazioni possedute ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2 del D.L.gs. 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche ed integrazioni, il Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore con deliberazione di C.C. n. 28 del 29 settembre 2017, dispose, tra l'altro, di conservare la partecipazione in Ambiente S.p.A., espressamente non individuata tra quelle che, ex art. 24 del citato D.Lgs, dovevano essere cedute;
- i) In data 31 ottobre 2017, l'Assemblea ordinaria dei Soci di Ambiente SpA approvò, all'unanimità dei presenti (con il voto favorevole di n. 22 Soci su 42 totali e 290 azioni su 364 totali, con oltre il 79% delle quote), con il voto favorevole del Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore, il documento contenente valutazioni strategiche tecnico-preliminari (c.d. piano industriale) di Ambiente SpA che delineava già quale strumento operativo, in coerenza con l'art 16 della legge Regione Abruzzo n. 36/2013 e con il D.Lgs. n. 175/2016 e s.m. ed i., il progetto di fusione per incorporazione di Attiva SpA e Linda SpA in Ambiente SpA;

- j) Il 23 novembre/1 dicembre 2017, in esecuzione del deliberato assembleare, era firmato memorandum di intesa tra Ambiente SpA, Attiva SpA e Linda SpA nel quale le tre Società si impegnavano a portare a compimento la procedura di aggregazione societaria con fusione per incorporazione di Attiva SpA e Linda SpA in Ambiente SpA delineando tempistiche e procedure relative;
- k) Il 30 aprile 2018, l'Assemblea ordinaria dei soci di Ambiente SpA, tra i quali il Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore condivideva la bozza di progetto di fusione, la bozza di nuovo Statuto, la bozza di relazione congiunta degli amministratori, nonché la relazione sul c.d. "rapporto di concambio" oggetto di esame di congruità da parte dell'esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Pescara, Dott. S. Mancinelli, documenti tutti redatti sulla scorta della normativa vigente, nonché la definitiva versione delle valutazioni strategiche tecnico-preliminari (c.d. piano industriale);
- l) Il 4 maggio 2018, con Determinazione prot. n. 387, l'Amministratore Unico di Ambiente SpA faceva propria e/o adottava, nonché depositava presso la sede della Società, con pubblicazione sul sito della stessa, il progetto di fusione con i relativi allegati;
- m) In data 5 - 29 maggio 2018 depositava per l'iscrizione i riferiti atti presso il Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Chieti Pescara;
- n) Le società interessate dalla procedura di fusione per incorporazione risultano quindi: Attiva SpA, società totalmente partecipata dal Comune di Pescara, che svolge per il predetto Ente, con il modulo (in house providing) il servizio di igiene urbana e la gestione dei due cimiteri comunali; Linda SpA, società totalmente partecipata dal Comune di Città S. Angelo, che svolge per il predetto Ente, con il modulo (in house providing) il servizio di igiene urbana e la gestione dei cimiteri comunali e il servizio affissioni; Ambiente SpA, società incorporante, interamente partecipata da n. 41 Comuni della provincia di Pescara e dalla Comunità Montana "Montagna Pescara", che svolge servizi di centrale di committenza convenzionale per i Comuni Soci, nonché per il tramite della partecipata Ecologica Srl, servizi di igiene ambientale;
- o) In data 7 giugno 2018 il Comune di Città Sant'Angelo, con deliberazione di C.C., ha deliberato di prendere atto ed approvare il progetto di fusione tra Linda SpA, Attiva SpA ed Ambiente SpA con i relativi allegati, di autorizzare l'Amministratore Unico di Linda SpA al compimento di tutti gli atti necessari per la prosecuzione della procedura..., autorizzare il Sindaco o suo delegato a sottoscrivere gli atti necessari e correlati per l'esecuzione del deliberato".

Esaminata la seguente la documentazione:

- 1) progetto di fusione;
- 2) nuovo statuto;
- 3) relazione congiunta ex art. 2501 quinquies c.c.;
- 4) relazione dell'esperto designato dal Tribunale ex art. 2501 sexies;
- 5) valutazioni tecnico-strategiche preliminari;

Rilevato che, dall'esame dei predetti documenti, si evinceva che:

- gli effetti civili dell'operazione di fusione decorreranno dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione presso il Registro delle Imprese, mentre ai fini contabili e fiscali, le operazioni compiute dalle società incorporande verranno imputate al bilancio della società incorporante a far tempo dal 1° gennaio dell'anno in cui la fusione produrrà i propri effetti civilistici ai sensi dell'art. 2504 bis del codice civile;
- per quanto riguarda lo Statuto della società derivante dalla fusione, gli elementi essenziali prevedono che: "La società ha per oggetto l'espletamento del servizio di smaltimento dei rifiuti, ivi compreso la realizzazione degli impianti, la raccolta differenziata, la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi e dei fanghi di depurazione di derivazione da scarichi civili, il recupero/riciclaggio dei rifiuti e quant'altro possa essere connesso e/o strumentale alla gestione dei suddetti servizi.....; la

gestione dei servizi di igiene ambientale nel territorio dei comuni soci ovvero in quello dei gestori d'ambito e/o aggregazioni sovracomunali compartecipati dagli enti pubblici locali soci .....

la funzione di soggetto aggregatore/ stazione o centrale di committenza; la realizzazione di studi, iniziative e investimenti in relazione all'organizzazione dei servizi di raccolta, smaltimento e recupero/riciclaggio dei rifiuti speciali, pericolosi, tossici, nocivi, sanitari; la riqualificazione e valorizzazione ambientale del territorio; la realizzazione di studi, iniziative, progetti, investimenti e gestione nel campo dei servizi di igiene pubblica; la realizzazione di studi, iniziative, progetti e investimenti nel campo del recupero energetico:

- il nuovo statuto della società incorporante include modifiche del capitale sociale conseguenti alla fusione, della durata della società, funzionamento dell'assemblea, amministrazione della società;
- il rapporto di cambio tra le azioni, determinato sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali al 31.12.2017, è fissato come segue:
  - ogni azione posseduta dai soci Ambiente S.P.A verrà scambiata con n. 16,36 azioni della società post fusione;
  - ogni azione posseduta dai soci Attiva S.P.A verrà scambiata con n. 0,72 azioni della società post fusione;
  - ogni azione posseduta dai soci Linda S.P.A verrà scambiata con n. 5,35 azioni della società post fusione;
  - il valore nominale delle nuove azioni è pari a € 100,00, arrotondato all'unità, per cui si determina il numero di nuove azioni spettanti agli azionisti di ciascuna società pari a 47.358, a cui corrisponde un capitale sociale della società post fusione pari ad € 4.735.800;
- per effetto della fusione la società incorporante aumenterà il capitale sociale da euro 364.000 a euro 4.735.800,00;
- al fine di favorire la continuità gestionale, tenendo conto dei contratti di servizio in essere, nonché delle procedure ad evidenza pubblica avviate, si prevede che gli amministratori delle società partecipanti alla fusione, in carica alla data di entrata in vigore del nuovo statuto, potranno essere designati o nominati quali componenti del Consiglio di Amministrazione in conformità delle previsioni di cui all'articolo 17 del nuovo Statuto;
- nella relazione illustrativa al progetto di fusione vengono evidenziate le motivazioni dell'operazione che si colloca all'interno di un percorso di razionalizzazione in coerenza con gli indirizzi di cui alla L.R. 36/2013, nonché della normativa di settore di cui al D.L.gs. 175/2016, che promuove, all'interno dell'ATO per la gestione integrata dei rifiuti e nello specifico dei sub ambiti provinciali, processi di riorganizzazione aziendale attraverso operazioni di aggregazione, incorporazione e fusione delle aziende pubbliche ed a partecipazione pubblica. Dalla integrazione in un'unica società di differenti servizi conseguiranno risparmio dei costi e incremento dell'efficienza a favore delle collettività servite, la realizzazione di sinergie di scopo e di economie di scala trattandosi di società partecipate sostanzialmente dai medesimi enti locali soci, a favore dei quali erogano, in house providing, servizi pubblici locali analoghi e/o comunque connessi; il consolidamento della situazione patrimoniale con correlati benefici nel reperimento delle risorse economico – finanziarie funzionali al miglior espletamento dei servizi erogati e alla loro eventuale implementazione; la razionalizzazione delle spese di amministrazione e gestione.

Evidenziato che:

- l'art. 2504 – bis c.c. stabilisce che “la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione”;
- la fusione tra società non determina, nelle ipotesi di fusione per incorporazione, l'estinzione della società incorporata, ma attua l'unificazione mediante l'integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione, risolvendosi in una vicenda meramente evolutivo - modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo

(Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 2637/2006, seguita da Cass. n. 14526/2006 e Cass. n. 6058/2012);

- la fusione, secondo la norma citata, rinnovata dal D.L.gs. 6/2003, è una mera modifica che lascia sopravvivere tutte le società partecipanti alla fusione, sia pure con un nuovo assetto organizzativo reciprocamente modificato, e senza alcun effetto successorio ed estintivo: si attua, cioè, un mutamento formale di un'organizzazione societaria già esistente, ma non la creazione di un nuovo ente, che si distingue dal vecchio, per cui la società incorporata sopravvive in tutti i suoi rapporti alla vicenda modificativa nella società incorporante (Corte di Cassazione, sentenza n. 3820/2013 - Cass. n. 6058/2012);
- il testo del novellato art. 2504-bis c.c. e la giurisprudenza sopra richiamata mostrano di dare risalto alla continuazione dell'attività delle società che si fondono o vengono incorporate nel nuovo ente risultante dalla fusione, determinandosi una vicenda modificativa dello stesso soggetto giuridico che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo;
- il legislatore mostra un favor per i processi di riorganizzazione delle società pubbliche, tesi a garantire la razionalizzazione ed il contenimento della spesa;

Verificata la non operatività del divieto di cui all'art. 11, comma 9, lettera d) del D.L.gs. 19 agosto 2016, n. 175 al comitato per il controllo analogo, trattandosi di società in house (modello speciale di società a controllo pubblico), dotata del requisito del controllo analogo congiunto, che opera in deroga rispetto alle norme generali in tema di società e comunque in linea con quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera c) del D.L.gs. 19 agosto 2016, n. 175, che prevede anche l'esercizio del controllo analogo mediante persona giuridica diversa (TAR Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, sentenza n. 35 del 12/01/2018, reg. ric. 231/2017);

Sottolineato che lo statuto della società incorporante (agli artt.12 e 16 in particolare) prevede, in capo ai soci, quei poteri di controllo ex ante, contestuali ed ex post ritenuti indispensabili dalla giurisprudenza per la configurazione del controllo analogo congiunto, così come più dettagliatamente riportato di seguito:

- ❖ in base alla normativa comunitaria ed alle interpretazioni della Corte di Giustizia Europea, nel caso in cui venga fatto ricorso ad un'entità posseduta in comune da più autorità pubbliche, il controllo analogo può essere esercitato congiuntamente da tali autorità, senza che sia indispensabile che detto controllo venga esercitato individualmente da ciascuna di esse (art. 12, paragrafo 3, Direttiva 2014/24/UE – art. 17 della Direttiva 2014/23/UE);
- ❖ controllo analogo non significa che è necessaria la configurabilità di un controllo totale ed assoluto di ciascun ente pubblico sull'intera società, ma che, in forza di idonei strumenti giuridici, ciascun ente sia in grado di assumere il ruolo di dominus nelle decisioni rilevanti circa il frammento di gestione relativo al proprio territorio, ad esempio col potere di fornire indirizzi vincolanti (TAR Liguria, sezione II, n. 120/2016 – TAR Lombardia, Brescia, sezione II, 23/09/2013, n. 780);
- ❖ è necessario che lo statuto preveda, in capo agli organi amministrativi della società, l'obbligo di adeguarsi alle decisioni del Comitato, ad esempio con l'attribuzione allo stesso di pareri preventivi vincolanti o di veto in grado di paralizzare attività in contrasto con gli interessi dell'ente nel cui ambito territoriale si svolge pur sempre il servizio dato in affidamento (TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, sezione prima, sentenza n. 344/2016 – TAR Lazio, sezione II ter, 16 ottobre 2007, n. 9988 -TAR Piemonte, sezione I, 13 giugno 2014, n. 1069 confermata da Consiglio di Stato, sezione III, 27 aprile 2015, n. 2154);
- ❖ il controllo deve comportare un potere assoluto sull'attività del soggetto partecipato da parte dell'ente affidante, che consenta di dettare le linee strategiche e di influire in modo effettivo ed immediato sulle decisioni dell'affidatario (TAR L'Aquila, 10 luglio 2014, n. 596);

- ❖ il controllo analogo deve essere configurato in termini diversi e più intensi rispetto ai consueti controlli societari, in quanto è un controllo non di matrice civilistica, assimilabile al controllo esercitato da un maggioranza assembleare, bensì è un controllo di tipo amministrativo, paragonabile ad un controllo di tipo gerarchico: l'ente affidante, oltre al potere di direttiva e di indirizzo, deve avere anche il potere di autorizzare o annullare gli atti più qualificanti della gestione che non si risolvano in meri atti ordinari e burocratici (Consiglio di Stato, sezione V, 13 marzo 2014, n. 1181);
- ❖ il controllo deve riguardare organi e atti della società partecipata (Consiglio di Stato, sezione V, 6 maggio 2002, n. 2418 – Consiglio di Stato, sezione VI, 11 febbraio 2013, n. 762);
- ❖ in caso di non adeguamento ai rilievi degli organi di controllo, da parte dell'organo di amministrazione, l'ente affidante deve poter esercitare il potere di recesso anticipato e unilaterale  
(TAR Pescara, sentenza n. 344 del 3/11/2016, pag. 12, TAR Liguria, sez. II, n. 120/2016, TAR Lombardia, Brescia, II, n. 780 del 23/09/2013);

Ritenuto meritevole di approvazione il progetto di fusione, il nuovo statuto, la relazione congiunta ex art. 2501 quinquies c.c. e la relazione dell'esperto designato dal Tribunale ex art. 2501 sexies, valutazioni tecnico-strategiche preliminari, e si considerano parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegato;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la legge 241/90 e ss. mm. ii.;

Visto il parere del revisore dei conti;

Udito l'intervento del consigliere Sandro Cacciatore il quale dichiara di votare contro perché ha condiviso pienamente le lotte dei lavoratori della Società Attiva.

Con voti favorevoli n. 6 astenuti n. 0 contrari n. 2 ( Consiglieri Colangelo Alessandro e Sandro Cacciatore) e resi per alzata di mano da n. 8 Consiglieri presenti

### DELIBERA

- 1) Per le motivazioni riportate in premessa, prendere atto e approvare il progetto di fusione, la relazione congiunta degli amministratori, la relazione dell'esperto del Tribunale e il nuovo statuto, conservati agli atti del Comune;
- 2) Di autorizzare il Sindaco o suo delegato ad apportare, in sede di Assemblea straordinaria:
  - modificazioni al progetto di fusione che non incidano sui diritti dei soci o dei terzi, come consentito dall'articolo 2502, comma 2, del codice civile;
  - modificazioni e/o integrazioni di carattere non sostanziale agli atti approvati;
- 3) Di autorizzare il Sindaco o suo delegato a sottoscrivere gli atti necessari e correlati per l'esecuzione del presente deliberato.

Successivamente,

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'urgenza di provvedere, così da avviare prima possibile la razionalizzazione;

Visto l'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli n. 6 astenuti n. 0 contrari n. 2 ( Consiglieri Colangelo Alessandro e Sandro Cacciatore) e resi per alzata di mano da n. 8 Consiglieri presenti

### DELIBERA

dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

COMUNE DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE  
( Provincia di Pescara )

\*\*\*\*\*

OGGETTO: Attuazione piano di Razionalizzazione delle partecipazioni progetto di fusione per incorporazione di Attiva S.p.A. e Linda S.p.A. in Ambiente S.p.A. Relazione dell'organo amministrativo, Relazione dell'esperto. Statuto. valutazioni tecnico – strategie preliminari.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, esprime il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica:

San Valentino in A.C., 28/09/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to ( Geom. Antonio Mastrodicasa )

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, esprime il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità contabile:

San Valentino in A.C., 28/09/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to ( Rag. Nicola Morsella )

Il presente verbale, viene sottoscritto come segue:

**Il Presidente**

F.to DE GREGORIO Francesco

**Il Segretario Comunale**

F.to ARDUINO Anna Claudia

---

Prot. N. **5664**

Li, **30/10/2018**

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo Pretorio on-line comunale per quindici giorni consecutivi.

**Il Segretario Comunale**

F.to ARDUINO Anna Claudia

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

- ⇒ È stata affissa all'Albo Pretorio on-line comunale per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ senza reclami;
- ⇒ È divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_
- ◆ Decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione;

Dalla residenza comunale, li \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**

F.to \_\_\_\_\_

---

E' copia conforma all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li **30/10/2018**



**Il Segretario Comunale**



---